

Nota metodologica

La statistica sui condannati si basa sulla rilevazione annuale dell'Istat presso il Casellario Giudiziale Centrale, della totalità delle condanne con sentenza definitiva emesse dalle Autorità Giudiziarie italiane, per anno di iscrizione al Casellario. Tale rilevazione, iniziata nel 1890, ha assunto la configurazione attuale a partire dal 1996.

Nel Codice Penale i reati sono distinti in “delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice” (art.39 c.p.) .

Le contravvenzioni non vanno dunque confuse con le sanzioni amministrative, che sono erogate da enti pubblici (ad esempio le cosiddette multe, che vengono comminate ai viaggiatori sprovvisti di biglietto su mezzi pubblici di trasporto).

L'art.17 c.p. precisa per i delitti la pena di ergastolo, reclusione o multa, mentre per le contravvenzioni quella di arresto o ammenda. In linea di massima, i delitti sono considerati più gravi e di conseguenza vengono puniti più severamente delle contravvenzioni, ma non mancano eccezioni. Ad esempio il delitto di minaccia, punito dall'art. 612 c.p. con la multa fino a € 51, è punito meno severamente della contravvenzione di radunata sediziosa, per la quale l'art. 655 c.p. prevede l'arresto fino a un anno.

Sia nel caso della reclusione che dell'arresto la pena prevede la privazione della libertà del condannato. Per la multa e l'ammenda la differenza è più nominale che di sostanza.

Nella lettura dei dati si tenga presente che nell'analisi del numero delle condanne per delitto e contravvenzione il focus informativo è fortemente legato all'attività delle Autorità Giudiziarie, rappresentando l'output finale del loro lavoro. Il potenziale informativo è quindi meno legato all'effettiva incidenza della criminalità rispetto ad altre fonti di misurazione della stessa, quali ad esempio le denunce di reato alle forze dell'ordine.

Nella rilevazione Istat delle condanne da Casellario Giudiziale, per ogni sentenza di condanna sono specificati i reati commessi, l'Autorità che ha emesso la sentenza e grado della sentenza, la pena comminata, le caratteristiche anagrafiche del condannato (luogo e anno di nascita, sesso), le caratteristiche del reato (luogo e data del commesso reato, data della sentenza, data di passaggio in giudicato cioè di quando la sentenza è divenuta definitiva e irrevocabile). La pena comminata in ogni sentenza può essere complessiva o totale per tutta la condanna, oppure indicata per singolo reato o gruppi di reati concomitanti componenti la sentenza stessa. Per ogni sentenza sono inoltre rilevate le misure di sicurezza, le pene accessorie, i benefici assistenziali, le circostanze che meglio definiscono il reato.

Nella presente pubblicazione si presenta una selezione delle variabili rilevate. Si forniscono i dati a partire dall'anno di iscrizione 2000 fino all'anno 2011, che ricostruiscono la serie storica dei dati sui condannati, altrimenti interrotta a partire dal 2007 a causa di modifiche della base dati del Casellario e a causa del diverso trattamento metodologico ed informatico del dato. Si consideri inoltre che il registro del Casellario è sottoposto ad un continuo lavoro di consolidamento e validazione legato prevalentemente al fatto che vengono eliminati i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi; le iscrizioni relative a persone morte; le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto 80 anni; le iscrizioni relative ai minori di età al compimento del 18° anno ad eccezione di quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del 21° anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa. Per questo motivo i dati delle sentenze iscritte in un dato anno dipendono dalla data di estrazione dal database del Casellario.

Nella presente edizione dei dati e già per i dati presenti su I.STAT, sono stati inoltre applicati innovazioni e miglioramenti sia nella fase di validazione che nella classificazione dei reati adottata, anche grazie alla maggior mole di informazioni fornita dal Casellario, tra cui maggiori dettagli per l'identificazione puntuale del reato nell'ambito delle varie leggi (ad esempio l'indicazione del comma dell'articolo di legge e della sua versione).

Nelle tavole per condannato le sentenze di condanna sono assimilate ai condannati. Nella maggior parte dei casi, infatti, la sentenza di condanna corrisponde ad un autore, e solo in un numero esiguo di casi più sentenze possono riferirsi ad uno stesso individuo, in una percentuale che si stima inferiore al 10%. Per condannato si intende la persona nei confronti della quale è stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva. Una sentenza di condanna può riguardare uno o più delitti e/o una o più contravvenzioni. I condannati che hanno commesso sia delitti che contravvenzioni sono conteggiati solo tra i condannati per delitto.

Nella lettura dei dati va tenuto presente che le contravvenzioni hanno ampliato il loro originario campo di applicazione nel corso degli anni: nel 1880 le contravvenzioni rappresentavano poco più del 14% dei reati, mentre nel 1955 erano più della metà dei reati (53,7%). Il loro campo di applicazione si è esteso ad esempio alle violazioni delle norme relative alla sicurezza sul lavoro o a quelle sull'attività edilizia. Tali contravvenzioni riguardano in generale violazioni considerate penalmente rilevanti che vanno cioè aldilà del semplice illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa. A partire dal 1981 si è poi istituito un sistema compiuto di illecito amministrativo, conseguente alla depenalizzazione di molti reati, puniti sino ad allora con la pena dell'ammenda. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, la cui constatazione e irrogazione della relativa sanzione è affidata agli uffici della Pubblica amministrazione: Agenzia delle entrate; Ispettori del lavoro; agenti di Polizia municipale, o ancora gli operatori che seguono il Codice della strada quali la Polizia stradale, ecc.